

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE**

(Chiarimento)

PROT. n° 0004705

Roma, 25 marzo 2020

Oggetto: Attività esposizione e vendita autoveicoli - Autosaloni - Quesito.

Si riscontra il quesito pervenuto con la nota a margine indicata significando che, sulla tematica rappresentata, questo Ufficio si è recentemente espresso confermando l'applicabilità del D.M. 1° febbraio 1986 agli autosaloni con un numero di autoveicoli superiore a trenta.

Ciononostante appare chiaro che per eventuali attività in complessi edilizi caratterizzati da superfici considerevoli, geometria complesse e pluralità di servizi annessi il professionista potrà, in alternativa, utilmente e integralmente applicare le norme tecniche di cui al decreto 3 agosto 2015.

Per gli specifici contenuti del quesito si rimanda alle valutazioni e indicazioni che potrà fornire codesta Direzione regionale.